



Al Presidente del Consiglio Comunale

**OGGETTO – QUESTIONE PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE –**

**PUNTO 2/165 ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 E 30
NOVEMBRE 2017 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 12 E 13, DELLA LR 56/77 –**

Pinerolo, 29 novembre 2017

1. Premesso che:

la Legge Regionale n. 56/77 al comma 12 dell'art. 17 riporta quanto segue:

- non costituiscono varianti del PRG:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
 - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
 - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;

e che lo stesso art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 al comma 13 riporta inoltre quanto segue:

- le modificazioni del PRGC di cui al comma 12 sono assunte dal Comune con Deliberazione consiliare;
- la Deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRGC. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRGC;

2. visti gli elaborati contenuti negli allegati alla proposta di Delibera come da punto 2/165 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 e 30 novembre 2017 avente ad oggetto: "Approvazione modifica al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, commi 12 e 13 della Legge Regionale n. 56/77";

3. rilevato che nei contenuti negli allegati sopra richiamati sono presenti alcune modifiche al PRGC che non sono riconducibili all'elenco come contenuto nel comma 12 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e nel particolare:

A. a pag. 11/32 dell'elaborato a0 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA – MODIFICHE CARTOGRAFICHE si indica come correzione di un errore formale quanto segue:

"Localizzazione: zona A1.2 – Abbadia Alpina ex Municipio

Tavole grafiche oggetto di correzione: tavv. I.H + I.I (scala 1:2.000), e 1.B (scala 1:5.000), tav. "i – Beni ambientali" (scala 1:5.000)"

"L'immobile costituito dall'ex Municipio di Abbadia Alpina risulta individuato sulla cartografia di PRGC come "edificio di interesse storico artistico vincolato ai sensi della legge 1089/39 artt. 3 e 4"

Il fabbricato in oggetto, a seguito della verifica dell'interesse culturale effettuata da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, non riveste l'interesse di cui agli artt. 10 - 12 del D.Lgs 42/2004 così come

comunicato con nota prot. n. 10892/07 in data 29 giugno 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La correzione del vincolo di tutela non è stato, per errore materiale, rimosso dalla cartografia di Piano, che deve pertanto essere modificata”.

B. a pag. 43/74 dell'elaborato a0 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA – MODIFICHE NORMATIVE si indica come correzione di un errore formale *“fatta al fine di rendere più chiaro il ruolo e l'origine normativa della Commissione Agricola Comunale, oltre che uniformare la terminologia utilizzata al comma 37 ed al successivo comma 38 in merito ad “abitazioni rurali” ed “edifici esistenti”, si è provveduto ad eliminare i contrasti”*, la trasformazione del comma 37 dell'art. 53 (Aree agricole E, EM, ED), delle NTA del PRGC dal testo che segue: *“E' consentito, previo parere della Commissione Agricola Comunale il mutamento di destinazione d'uso delle abitazioni rurali per la destinazione residenziale e per gli usi di cui al successivo comma 38, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore a norma del 10° comma dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 nonché per il recupero degli edifici rurali abbandonati”*, nel testo che segue: *“A norma del comma 10 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 è consentito, previa domanda e successivo accertamento della Commissione Agricola Comunale (di cui all'art. 8 della LR 63/78), con il pagamento degli oneri relativi, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici rurali esistenti, a scopo residenziale e per gli usi di cui al successivo comma 38, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore nonché per il recupero degli edifici abbandonati”*.

4. Tutto ciò premesso, visto e rilevato si evidenzia che:

in relazione al punto A: intervenire sul PRGC per far sì che un fabbricato che al momento presenta ancora il livello di vincolo di tutela storico-artistica più alto in assoluto sia portato alla stregua di un qualunque fabbricato privandolo di ogni tipo di vincolo vada ben al di là della semplice correzione di un errore formale.

Come indicato nella lettera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ricevuta dalla Città di Pinerolo in data 29 giugno 2007) la necessità di eliminazione del vincolo ai sensi della legge 1089/39 artt. 3 e 4 è stata fatta a seguito di una verifica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte. E' sempre però la stessa

Soprintendenza che indica l'ulteriore necessità di procedere alla tutela del bene stesso attraverso gli strumenti urbanistici (e quindi il PRGC *in primis*).

Se così nella sopraccitata lettera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è riportato chiaramente l'obbligo all'eliminazione del vincolo esistente con l'indicazione che segue "[...] si dichiara che l'immobile non riveste l'interesse di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004 [...]", nel successivo capoverso si trova anche la seguente chiara indicazione "[...] su richiesta della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, si invita l'Amministrazione Comunale di Pinerolo, in considerazione del valore storico e ambientale dell'immobile sopraccitato, a provvedere tramite gli strumenti urbanistici, alla conservazione delle sue caratteristiche tipologiche e architettoniche".

Appare quindi chiaro che l'eliminazione del vincolo esistente richieda, allo stesso tempo e così come da indicazione precisa della Soprintendenza, *in considerazione del valore storico e ambientale dell'immobile, di provvedere, tramite gli strumenti urbanistici, alla conservazione delle sue caratteristiche tipologiche e ambientali.*

Nello specifico alla soppressione del vincolo era quindi necessario affiancare un intervento sul PRGC ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 56/77; il ricadere in questo ambito porta ad escludere ogni possibilità di intervenire con lo strumento della modifica al PRGC fatta ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77.

Nella lettera del Ministero via è quindi chiaramente una doppia indicazione.

La modifica al PRGC così come sottoposta al Consiglio comunale non può quindi essere considerata una semplice correzione formale ma risponde invece ad una scelta politica non riconducibile ai contenuti del comma 12 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77;

in relazione al punto B: intervenire per definire il ruolo e la funzione della Commissione Agricola Comunale con indicazioni diverse dal comma 10 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 appare come un nuovo errore e non come un'indicazione da ricondurre alla volontà di correggere un errore materiale.

Il comma 10 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 recita infatti quanto segue: "è consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge Regionale 63/78".

Se il comma 10 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 dice chiaramente cosa debba accertare la Commissione Agricola Comunale, il comma 37 dell'art. 53 delle NTA del PRGC così come modificato sembra attribuire alla Commissione Agricola Comunale una


funzione di accertamento diversa che non si capisce a cosa sia riferita generando confusione e contrasto con la Legge Regionale n. 56/77.


La modifica al comma 37 dell'art. 53 delle NTA del PRGC nasconde inoltre un'altra decisione che non può essere ricondotta alla correzione di un errore materiale ma risulta, al contrario, una scelta politica ben chiara e precisa: la possibilità di cambiare, accertate alcune condizioni (morte o invalidità del titolare o cessazione per cause di forza maggiore), la destinazione d'uso non solo più per le abitazioni rurali ma per tutti gli edifici rurali esistenti; risulterebbe così allargata dalle sole abitazioni rurali a tutti gli edifici rurali esistenti la possibilità di assumere un nuovo e non ben precisato "scopo residenziale".

5. Dato quanto contenuto ai punti 1, 2, 3 e 4 della presente e nella certezza che parte delle modifiche al PRGC così come proposte sono da ricondurre ad una volontà politica e non piuttosto ai diversi casi come indicati nei punti dell'elenco del comma 12 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77, i sottoscritti consiglieri comunali, consapevoli che la gran parte del lavoro fatto dagli uffici e contenuto all'interno della proposta di modifica sia da giudicare positivamente, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale pongono la Questione pregiudiziale e chiedono pertanto che la discussione e la decisione sulla Deliberazione non abbiano luogo.


Cordiali saluti,


 (LUCA BARBERA)

 (FLAVIO MARTINO)

 (BERTI G.)
 (PALLECE)

 (E. PAZÈ)

 (GOPHEROZZI)

 (PIETRO MANDUCA)



